

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 maggio 2019, n. 58

D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*.

Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR).

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della AP "Applicazione lotte obbligatorie", riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Visto l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione*";

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa* che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l'obbligo di abbattimento delle piante risultate infette.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure

di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 *"Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).*

Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 *"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).*

Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla *Xylella fastidiosa*.

Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.

Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state approvate le *"Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."* ed è stato stabilito che: *"le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell'ARIF, per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l'estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell'atto prescrittivo"*.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2019) *"Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018"*.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 *"Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia"* (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 *"Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"* (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"*, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri *"... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri"*

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano “... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...”.

Visto il paragrafo 7 dell'art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche sul proprio territorio.

Preso atto delle risultanze delle ispezioni ufficiali a campione effettuate da Ispettori fitosanitari della Sezione Osservatorio e rivolto ad individuare l'eventuale ulteriore presenza di piante infette da *Xylella fastidiosa*, secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo enzimatico ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Viste le note prot. SELGE n. 53/2019, 57/2019, 66/2019, 81/2019, 88/2019, 91/2019, 92/2019 e 96/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF e da Ispettori fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°43 piante di ulivo e n°2 piante di mandorlo infette site in agro di Ostuni.

Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF e Ispettori Fitosanitari in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nell'attuale “zona contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 3 del 16/01/2019 e nella “ex zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.

Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell'art. 7 della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del batterio.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4” per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Rilevato che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate in sede di monitoraggio, sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), n°41 piante di ulivo e n°2 piante di mandorlo infette non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.

Rilevato che, le rimanenti n° 2 piante di ulivo infette, insistono su particelle contraddistinte con (*) nella successiva tabella e nell'allegato D al presente atto, con presenza del vincolo paesaggistico di competenza nazionale, non rientrante nella fattispecie di cui alla Lr 64/2017.

Vista, la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del 20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA che ha espresso parere favorevole condizionato per l'abbattimento di singole piante di ulivo presenti su distinte particelle ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con la prescrizione di reimpiantare la stessa essenza, secondo quanto

previsto dalle norme vigenti, ove constatata l'inesistenza di misure alternative, nonché di comunicare alla stessa eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico.

Ritenuto che per celerità di azione nel dare "immediata" esecuzione alle misure di estirpazione, come previsto dalla Decisione 789/2015, anche al fine di evitare la diffusione di malattia delle piante pericolosa per l'economia rurale, quanto prescritto dalla suddetta Soprintendenza può essere applicato per analogia di fattispecie, anche alle ulteriori piante soggette a vincolo nazionale di cui al presente atto.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati nell' **allegato A (da A/1 ad A/11) e D**, parti integranti del presente atto.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 smi l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e che la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

Ritenuto di procedere con le modalità temporali di cui alla Decisione 789/2015 smi e al presente atto, di dare immediata e tempestiva comunicazione del presente atto alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA preposta alla tutela del vincolo paesaggistico al fine di consentire alla stessa eventuali ulteriori considerazioni oltre quelle già comunicate per analogia nella richiamata conferenza di servizi.

Preso atto che l'estirpazione degli alberi di ulivo infetti, ricadenti su area vincolata paesaggisticamente, verrà eseguita con le prescrizioni già formulate, per analogia di fattispecie, dalla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA con nota prot. 17843 del 21.09.2018 su citata, ed inoltre, che il reimpianto dell'olivo infetto avverrà, in via generale ove consentito dalle norme, con le cultivar (leccino, FS17) di cui alle DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018.

Richiamato il paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione "immediata" (estirpazione) delle piante infette da *Xylella fastidiosa* dopo la individuazione ufficiale.

Richiamato il paragrafo 4 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data 20.11.2018, ha ritenuto "necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell'Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell'indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione

delle spese di estirpazione. E' fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo e in tal caso l'indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione". Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l'affissione della richiamata DGR all'Albo Pretorio dei comuni dell'area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del 07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto settembre 2019.

Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- **disporre** l'estirpazione di **n°45 piante infette** site in agro di **Ostuni** ed elencate nella tabella seguente e dettagliata nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2018-2019					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
OSTUNI	106	169	SEMERARO MARIA BRIGIDA	1	-----
OSTUNI	106	267	DE MARINIS ISABELLA	3	-----
		269		5	-----
OSTUNI	163	262	WILFRED EDNA IACUELLI RICCARDO MARIO	1	-----
OSTUNI	163	423	PRUDENTINO NICOLA	12	-----
OSTUNI	82	9	D'AMICO QUIRICO	4	-----
		134		1	-----
OSTUNI	36	77	OSTUNI VILLAGE srl	2	*
OSTUNI	83	40	ZURLO FILOMENA SAPONARO ANGELO	1	-----
OSTUNI	163	58	THIESSEN HILTRUD	6	-----
		471		1	-----
OSTUNI	163	133	LOMBARDI GIULIO	3	-----
OSTUNI	163	206	GIACOBELLI ANGELO FANELLI ANNA ANTONIETTA	1	-----
		207		2	-----
OSTUNI	163	522	BURAN ENRICO BERALDIN TIZIANA	2	-----
TOTALE				45	2

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

- al Comune di **Ostuni** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al Decreto Legge 27/2019;
- alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del

vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostativi all'attività di estirpazione disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell'economia rurale, come esplicitato nelle premesse;

- **stabilire** che il proprietario/conduuttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente, in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà di ulivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme legislative vigenti, ad integrazione di quanto espianato.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Ostuni**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/11)**, parti integranti al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduuttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduuttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su ulivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduuttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
- **di stabilire** che ARIF in forza del comma 5 dell'art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l'intervento della Prefettura competente territorialmente.

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;
 - comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI**Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

Vista la DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;

Vista la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l'incarico delle AP/PO;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre** l'estirpazione di **n°45 piante infette** site in agro di **Ostuni** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2018-2019					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
OSTUNI	106	169	SEMERARO MARIA BRIGIDA	1	-----
OSTUNI	106	267	DE MARINIS ISABELLA	3	-----
		269		5	-----
OSTUNI	163	262	WILFRED EDNA IACUELLI RICCARDO MARIO	1	-----
OSTUNI	163	423	PRUDENTINO NICOLA	12	-----
OSTUNI	82	9	D'AMICO QUIRICO	4	-----
		134		1	-----
OSTUNI	36	77	OSTUNI VILLAGE srl	2	*
OSTUNI	83	40	ZURLO FILOMENA SAPONARO ANGELO	1	-----
OSTUNI	163	58	THIESSEN HILTRUD	6	-----
		471		1	-----
OSTUNI	163	133	LOMBARDI GIULIO	3	-----
OSTUNI	163	206	GIACOBELLI ANGELO FANELLI ANNA ANTONIETTA	1	-----
		207		2	-----
OSTUNI	163	522	BURAN ENRICO BERALDIN TIZIANA	2	-----
TOTALE				45	2

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di **Ostuni** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**;

b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al Decreto Legge 27/2019;

c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostatici all'attività di estirpazione disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell'economia rurale, come esplicitato nelle premesse;

- **stabilire** che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente, in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà di ulivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme legislative vigenti, ad integrazione di quanto espianato.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Ostuni**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/11)**, parti integranti al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:

- attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
- allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
- **di stabilire** che ARIF in forza del comma 5 dell'art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l'intervento della Prefettura competente territorialmente.

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;
 - comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;

- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.


C) DISPOSIZIONI GENERALI


- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati **A (composto da 11 facciate)**, **B**, **C** composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e **D** da 3 facciate timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse


Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.


Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

















COSTITUITO DA 1 PAGINA

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL DIRIGENTE **Allegato B**
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _____ DEL _____**

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a il
.....Codice Fiscale..... in qualità di
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione
volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con
 - Deltametrina
 - Acetamiprid
 (indicare uno, apponendo una X);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
 - nome e cognome _____
 - nato/a il _____ a _____
 - Codice fiscale _____
 - residente in _____ a _____
 - codice IBAN _____
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio FitosanitarioLung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Sede operativa di Brindisi Via Torpiana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

COSTITUITO DA 2 PAGINE

IL DIRIGENTE Allegato C
 (Ing. Giuseppe Tedeschi)

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
 Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a nato/a a ilCodice Fiscale.....in qualità di (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____

In Fede


 (firma del titolare giuridico del terreno)

Costituito da 3 pagine

*IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)*

Allegato D

MONITORAGGIO 2018-2019												
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO			
Ostuni	106	169	SEMERARO MARIA BRIGIDA	OLIVO	465019	17,49324483	40,73672208	contenimento				
		267		OLIVO	443506	17,49265775	40,73616521	contenimento				
Ostuni	106		DE MARINIS ISABELLA	OLIVO	443432	17,49256521	40,73622212	contenimento				
		OLIVO		464808	17,49310685	40,73610627	contenimento					
		OLIVO		464337	17,492271005	40,73608798	contenimento					
		OLIVO		464360	17,49274626	40,73613371	contenimento					
		OLIVO		464265	17,49265440	40,73607934	contenimento					
		OLIVO		464125	17,49254409	40,73616623	contenimento					
		OLIVO		464421	17,49281131	40,73604225	contenimento					
		OLIVO		471242	17,46324867	40,70542359	contenimento					
		OLIVO		435770	17,46429930	40,70584662	contenimento					
		MANDORLO		471928	17,46396548	40,70589533	contenimento					
Ostuni	163		PRUDENTINO NICOLA	OLIVO	471435	17,46336937	40,70582517	contenimento				
		OLIVO		471704	17,46371001	40,7058028	contenimento					
		MANDORLO		471916	17,46395208	40,70590142	contenimento					
		OLIVO		435698	17,46452766	40,70595666	contenimento					
		OLIVO		471385	17,46328287	40,70581954	contenimento					
		OLIVO		475192	17,46516712	40,70575349	contenimento					
		OLIVO		475220	17,46507592	40,70574689	contenimento					
		OLIVO		475312	17,46485241	40,70575544	contenimento					
		WILFRED EDNA IACUELLI RICCARDO MARIO		262								



Allegato D

					475615	17,46466643	40,70583364	contenimento	-----
					474960	17,46493222	40,70601848	contenimento	-----
					7	17,49612794	40,74006686	contenimento	-----
					2	17,49601957	40,73939371	contenimento	-----
					4	17,49607653	40,73965665	contenimento	-----
					6	17,49592146	40,73990946	contenimento	-----
					9	17,49613936	40,74019709	contenimento	-----
					17	17,62298054	40,77041147	Ex contenimento	*
					15	17,62320485	40,77027451	Ex contenimento	*
					11	17,51678137	40,73861782	contenimento	-----
					473687	17,46420722	40,70602660	contenimento	-----
					473201	17,46441275	40,70621480	contenimento	-----
					473616	17,46410818	40,70599476	contenimento	-----
					473545	17,46412911	40,70609255	contenimento	-----
					473756	17,46430114	40,70602644	contenimento	-----
					473720	17,46420421	40,70610246	contenimento	-----
					474875	17,46507190	40,70630909	contenimento	-----
					477376	17,46341357	40,70532701	contenimento	-----
					477639	17,46367813	40,70529613	contenimento	-----
					477403	17,46351756	40,70531786	contenimento	-----
					473077	17,46420220	40,7062486	contenimento	-----
					472917	17,46356249	40,70616117	contenimento	-----
Ostuni	82	9	D'AMICO QUIRICO						
		134							
Ostuni	36	77	OSTUNI VILLAGE srl						
Ostuni	83	40	ZURLO FILOMENA SAPONARO ANGELO						
Ostuni	163	58	THIESSEN HILTRUD						
		471							
Ostuni	163	133	LOMBARDI GIULIO						
Ostuni	163	206	GIACOBELLI ANGELO						
		207	FANELLI ANNA ANTONIETTA						



Allegato D

				473020	17,46399209	40,70627938	contenimento	-----
Ostuni	163	522	BURAN ENRICO BERALDIN TIZIANA	OLIVO	17,46474252	40,70631959	contenimento	-----
				OLIVO	17,46455155	40,70628723	contenimento	-----
				TOTALE		45		2

